



Regolamento dei "Warrant CrowdFundMe 2019-2021"

(di seguito il "Regolamento")

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

Azioni di Compendio	Ha il significato di cui all'articolo 1(ii) del presente Regolamento.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili.
Azionisti	Gli azionisti dell'Emittente alla Data di Inizio delle Negoziazioni (<i>i.e.</i> gli azionisti dell'Emittente pre Collocamento e i sottoscrittori delle Azioni Ordinarie in sede di Collocamento).
Collocamento	Il collocamento delle massime n. 578.840 Azioni Ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 22 ottobre dall'assemblea straordinaria dei soci della Società, a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, rivolto a (i) a investitori qualificati italiani (come definiti dagli artt. 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB) nonché investitori istituzionali esteri, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 (e di ogni altra giurisdizione in cui l'offerta è soggetta a restrizioni), nonché (ii) a investitori diversi dagli investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB.
CrowdFundME o CFM o Società o Emittente	CrowdFundMe S.p.A., con sede legale in Via Legnano 28, 20121 Milano (MI), REA n. MI – 2006896, codice fiscale, Partita IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08161390961.

Data di Inizio delle Negoziazioni

Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana S.p.A..

Dividendi Straordinari

Significa la distribuzione di dividendi in denaro o in natura che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

Periodo di Esercizio

Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Periodo di Fedeltà

Indica il periodo che va dalla Data di Inizio delle Negoziazioni al 20 giugno 2019 in cui gli azionisti di CFM deterranno Azioni Ordinarie CFM senza soluzione di continuità.

Prezzo di Esercizio

Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Regolamento

Indica il presente regolamento dei Warrant.

Termine Ultimo per l'Esercizio

Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Warrant

I massimi n. 1.738.840 Warrant la cui emissione è stata deliberata dall'assemblea dell'Emittente in data 26 novembre 2018 e assegnati ai sensi dell'art. 1(i) del presente Regolamento.

1. I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 26 novembre 2018 che ha disposto, *inter alia*, l'emissione di massimi n. 1.738.840 Warrant da assegnarsi gratuitamente agli Azionisti nel rapporto di un (1) Warrant ogni n. una (1) Azione Ordinaria, che saranno effettivamente attribuiti gratuitamente (a) quanto a massimi n. 869.420 Warrant in via automatica in sede di Collocamento, a tutti gli Azionisti nel rapporto di un (1) Warrant ogni n. due (2) Azioni Ordinarie detenute alla Data di Inizio delle Negoziazioni; e (b) quanto a massimi n. 869.420 Warrant in via automatica, nel rapporto di un (1) Warrant ogni n. due (2) Azioni Ordinarie, agli Azionisti che deterranno senza soluzione di continuità le Azioni Ordinarie della Società per il Periodo di Fedeltà;

A servizio della conversione dei Warrant oggetto di esercizio è prevista un'operazione complessiva di aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 9.975.845, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 869.420 Azioni Ordinarie (le “**Azioni di Compendio**”), senza indicazione del valore nominale, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant posseduti. Le Azioni di Compendio saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.

2. I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.
3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 2 Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio ("**Prezzo di Esercizio**") pari al prezzo di collocamento, fissato ad Euro 9, aumentato del 10% su base annua.

Periodi di Esercizio	Prezzi di Esercizio
14 ottobre 2019 – 25 ottobre 2019	9,90
12 ottobre 2020 – 23 ottobre 2020	10,89
11 ottobre 2021 – 21 ottobre 2021	11,98

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra il 14 ottobre 2019 e il 25 ottobre 2019, tra il 12 ottobre 2020 e il 23 ottobre 2020, e tra l'11 ottobre 2021 e il 21 ottobre 2021 (ognuno, il "**Periodo di Esercizio**").

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 21 ottobre 2021 (il "**Termine Ultimo per l'Esercizio**"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulation S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia

alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

La conversione dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

4. Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

nel quale

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria CFM registrati su AIM (Alternative Investment Market) della Borsa Italiana S.p.A.;
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria CFM registrati su AIM (Alternative Investment Market) della Borsa Italiana S.p.A.;

- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

- (iii) a distribuzione di Dividendi Straordinari, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del Dividendo Straordinario;

- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;

- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;

- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il

numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio, secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

5. Fermo quanto previsto al precedente punto 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al precedente punto 3, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:
 - (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
 - (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
 - (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
 - (d) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
 - (e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione. Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio dell'anno solare successivo, restando espressamente inteso che, in caso di esercizio anticipato nell'anno solare dell'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente punto 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per l'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente punto 3).
6. L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.
7. Sarà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuiti ai portatori di Warrant.

8. Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR -NIS e riportato sul sito internet della Società.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.

Milano, 13 marzo 2019